

INFOGRAFICA

1. Intermediari.

L'emissione, la trasmissione o la ricezione delle fatture elettroniche veicolate tramite SdI potranno essere effettuate dai contribuenti direttamente oppure avvalendosi dei servizi a tal fine offerti e realizzati dagli intermediari, e cioè da qualsiasi soggetto terzo che sia stato a ciò incaricato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.

L'intermediario è quindi colui che invia o riceve i file fattura per conto dell'operatore economico.

2. Intermediari abilitati.

Gli intermediari abilitati sono i soggetti che possono procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.

Si tratta tra gli altri degli iscritti negli albi di dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, dei CAF - Centri di Assistenza Fiscale nonché degli altri incaricati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 1999.

3. Servizi di consultazione.

Esclusivamente gli intermediari abilitati possono, quando delegati da cedente/prestatore o da cessionario/committente, consultare ed acquisire le fatture elettroniche o i loro duplicati informatici, messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, nonché i dati delle fatture transfrontaliere ed i dati rilevanti a fini IVA per le operazioni effettuate dal 1.1.2017 e trasmessi elettronicamente.

4. Servizio di registrazione.

Solamente gli intermediari abilitati possono utilizzare, quando delegati da cessionario/committente, il servizio di registrazione messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, indicando al SdI, e per conto del proprio cliente, il canale e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file. Attraverso tale canale e su tale indirizzo il SdI recapiterà fatture elettroniche e note di variazione indipendentemente da quanto indicato nel campo "codicedestinatario" dall'emittente.

5. Delega.

Per utilizzare i servizi di consultazione e quelli di registrazione, l'intermediario abilitato deve essere stato delegato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. La delega può essere conferita e revocata direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate stessa.

6. Flusso semplificato.

Possono adottare un flusso semplificato gli intermediari che svolgono contemporaneamente tale ruolo sia per chi trasmette la fattura elettronica sia per chi la riceve attraverso lo stesso canale trasmissivo. Ricevuto il file fattura, il SdI invia al trasmittente una ricevuta di scarto in caso di mancato superamento dei controlli. In caso di esito positivo, invece, il SdI invia la ricevuta di consegna al trasmittente senza trasmettere il file fattura.